

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3820

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARO FRANCESCO, DEL CASTILLO, TERRANOVA CORRADO,
TENAGLIA, BOSISIO, CERVONE, BISANTIS**

Presentata il 22 febbraio 1967

Modifica agli articoli 45 e 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ed all'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, concernente l'ordinamento del notariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento notarile vigente è ancora quello approvato con legge 16 febbraio 1913, n. 89, che ormai appare superato e del tutto inadeguato allo sviluppo della società moderna.

Già negli anni precedenti al conflitto mondiale era stata avvertita la necessità di modificarlo, ma lo scoppio della guerra faceva decadere le iniziative che, a tal fine, erano state prese.

Nel dopoguerra è stato presentato un disegno di legge dal Ministro Gonella, che per la fine della legislatura, è decaduto.

Eguale sorte, — è ormai anche troppo evidente, — avranno la proposta di legge 1792 di iniziativa parlamentare ed il disegno di legge n. 2315 del Ministro Reale, presentati in questa legislatura.

Si rende perciò necessario approvare almeno qualche disposizione particolarmente importante e pressante.

La presente proposta di legge vuole soddisfare, sia pure parzialmente, a tale esigenza.

* * *

Nella relazione al disegno di legge n. 2315 del Ministro Reale è detto testualmente, che la professione notarile « comporta l'esercizio

di funzioni pubbliche di fondamentale e preminente interesse, e perciò si giustifica un trattamento particolare tendente a garantire un più alto livello di preparazione ».

Alle scopo pertanto di garantire una rigorosa selezione dei candidati notai, negli esami del concorso notarile, per il conseguimento della idoneità, è richiesta almeno la media di punti 105 su 150, che corrisponde alla media di punti 7 su 10.

Tale rigore è giustificato per il conseguimento del posto di notaio, ma è palesemente eccessivo per il conseguimento dell'idoneità richiesta per l'esercizio delle funzioni di coadiutore notaio. Quest'ultimo infatti può essere assistito e controllato nell'esercizio delle sue funzioni dal notaio coadiuvato, il quale, in ogni caso, risponde civilmente verso le parti contraenti, di ogni eventuale danno derivante dalla prestazione professionale del coadiutore. Peraltro il pur lodevole rigore degli esami notarili ha per effetto che vengono coperti appena i posti messi a concorso, e qualche volta non ci si arriva nemmeno. Vengono così a mancare totalmente i candidati i quali conseguendo una media non inferiore a punti 105, ma non rientrando nella graduatoria del numero dei posti messi a con-

corso, possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di coadiutori dei notai assenti o impediti.

In conseguenza viene vanificata ed abrogata di fatto la disposizione di legge che autorizza il notaio impedito od in permesso di assenza di farsi sostituire da un coadiutore notaio.

Invero la legge prevede che possa essere nominato « coadiutore notaio » anche un notaio in carica. Purtroppo però tale legge dal 1913 ad oggi non ha potuto quasi mai trovare pratica applicazione perché il *numerus clausus* dei notai non lascia normalmente al notaio il tempo libero per potere acudirlo allo studio del collega che ha bisogno del coadiutore.

È questo un inconveniente, la cui gravità non ha bisogno di spiegazioni.

Si pensi al caso del notaio che si ammali improvvisamente. A chi si rivolge, in questo caso, il cliente che già aveva consegnati i documenti e svolto le pratiche necessarie per la stipulazione di un atto nel suo studio?

Si pensi ai danni che subiscono i clienti che hanno degli atti in corso di stipulazione, ogni volta che il notaio si prende le ferie!

È un inconveniente che non si può ignorare né sottovalutare. È un fatto increscioso che si verifica solo in Italia e che denuncia la carenza della nostra legislazione notarile.

In tutte le nazioni in cui vige l'ordinamento del cosiddetto « notariato latino », tale grave inconveniente è stato evitato autorizzando i

praticanti notai ad esercitare le funzioni di coadiutore.

La stessa norma è opportuno ed urgente che sia introdotta anche nella nostra legislazione.

L'articolo 1 della proposta di legge consente pertanto che i praticanti notai che abbiano compiuta la pratica notarile necessaria per l'ammissione al concorso notarile siano nominati coadiutori del notaio assente o impedito.

Il limite di sei anni dal termine della pratica notarile è stabilito per evitare che l'istituto del coadiutore notaio, possa degenerare su un professionismo *a latere* a quello del notaio, a cui si dedichino coloro che non siano stati capaci di superare gli esami di concorso per la nomina a notaio. Tale termine lascia normalmente la possibilità ai candidati notai di presentarsi per tre volte consecutivamente al concorso notarile.

* * *

La modifica dell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la abrogazione dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 soddisfano ad una duplice esigenza:

1) abolire il registro delle somme e valori rivelatosi nella pratica un onere inutile ed ingiustificato per l'esercizio della professione notarile;

2) rendere più semplice ed immediato, il controllo del delicato servizio dei protesti cambiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, già modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« In luogo del delegato di cui all'articolo che precede, al notaio assente, in permesso o temporaneamente impedito, può essere nominato, su sua proposta, un coadiutore tra i notai in esercizio nel distretto o tra coloro che abbiano compiuto il periodo di pratica notarile prescritto per l'ammissione agli esami di concorso per la nomina a notaio, purché dal compimento della pratica non siano decorsi sei anni.

Decorso tale termine, il praticante notaio coadiutore cessa dalle sue funzioni.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio e ne assume tutti gli obblighi, salvo restando la responsabilità solidale con il notaio ».

ART. 2.

L'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:

« Il notaio tiene un repertorio per gli atti tra vivi, un repertorio per gli atti di protesto ed un repertorio per gli atti di ultima volontà. Per ciascuno di detti repertori il notaio tiene un fascicolo di fogli supplementari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna contiene:

- 1) il numero progressivo;
- 2) la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto;
- 3) la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
- 4) i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
- 5) l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore e, ove trattasi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
- 6) l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
- 7) l'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;
- 8) le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scrivono solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

Il repertorio degli atti di protesto riporta le indicazioni contenute nelle colonne previste per il repertorio degli atti tra vivi, con esclusione della stessa colonna.

La serie progressiva del numero degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio cessa dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaio comincia una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noti in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notai, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserva dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato o estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dalla autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaio dipende ».

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 è abrogato.